Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73 | **Roma - Lunedì, 25 luglio 1932 - Anno X** | **Numero 170**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. 834.

Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere disposta la costituzione di Consorzi obbligatori tra esercenti uno stesso ramo di attività economica allo scopo di disciplinare la produzione e la concorrenza.

La durata del Consorzio è stabilita dallo stesso decreto e non può essere superiore a cinque anni.

Sentito il parere delle Corporazioni competenti, con uguale procedura, si può disporre che singoli Consorzi obbligatori, i quali regolino rami di attività economica tra loro connessi, siano coordinati nell'interesse della economia nazionale.

Restano ferme le generali attribuzioni conferite al Consiglio nazionale delle corporazioni per il regolamento dei rapporti economici collettivi dall'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 2.

La costituzione di un Consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo precedente può essere disposta quando risulti:

a) che essa sia richiesta da tanti interessati che rappresentino il 70 per cento del numero complessivo delle imprese e il 70 per cento della produzione media effettiva dell'ultimo triennio ovvero, in mancanza del numero suddetto di imprese, rappresentino l'85 per cento della produzione. Per l'istituzione di Consorzi tra produttori agricoli è sufficiente che la richiesta sia fatta da tanti produttori che rappresentino il 70 per cento della produzione;

b) che il Governo, sentito il parere della Corporazione competente e delle altre che vi abbiano interesse, ritenga la costituzione del Consorzio obbligatorio rispondente alle esigenze della economia generale del Paese, in quanto sia diretta a conseguire una più razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione.

Art. 3.

Qualora nel ramo di produzione, cui si riferisce un determinato Consorzio obbligatorio, esistano aziende appartenenti allo Stato o nelle quali lo Stato possegga il 50 per cento del capitale azionario, il Governo, ove non disponga che tali aziende facciano parte del Consorzio, promuove le opportune intese per coordinare la loro attività con l'azione del Consorzio.

Art. 4.

La domanda per la costituzione di un Consorzio obbligatorio deve essere rivolta al Ministro competente, pel tramite della Confederazione o delle Confederazioni interessate, che hanno l'obbligo di trasmetterla, accompagnandola con il proprio parere.

La domanda deve essere corredata da uno schema di statuto e da una relazione illustrativa, in cui siano indicati i fini del progettato Consorzio ed i mezzi reputati idonei a conseguirli.

Art. 5.

Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonchè le sanzioni di carattere civile per la trasgressione alle norme stesse, l'ordinamento interno, la rappresentanza e il funzionamento del Consorzio devono essere contenute nello statuto, da deliberarsi dall'assemblea dei consorziati col voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 2 e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, ai quali spetta altresì di accertare insindacabilmente la sussistenza della maggioranza richiesta. In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti alla assemblea.

Nello statuto deve essere preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avrà la facoltà di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese conformemente alle norme statutarie. Tale Collegio sarà composto di tre membri, uno dei quali nominato dal presidente del Consorzio, l'altro dal reclamante e il terzo da questi due membri d'accordo, o, in difetto, dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi a reclamare coloro che abbiano comunque approvato la deliberazione.

Il Consorzio risponde delle obbligazioni assunte in nome suo dai suoi rappresentanti solo col proprio patrimonio.

Nulla è innovato alla competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta anche la risoluzione delle controversie derivanti da rapporti di impiego o di lavoro tra il Consorzio e i suoi dipendenti.

Art. 6.

I Consorzi devono comunicare ai Ministri competenti le deliberazioni relative alle direttive della loro azione e tutti quegli atti che possono essere eventualmente richiesti.

Qualora le direttive del Consorzio non rispondano ai fini voluti, il Ministro competente può invitare il Consorzio stesso, con apposita diffida da farsi per il tramite della Confederazione interessata, a modificare la propria azione.

Il Ministro medesimo può disporre, ove la diffida non raggiunga il suo scopo, che, entro un termine fissato con suo decreto, i componenti degli organi direttivi cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

È inoltre, in sua facoltà, di propria iniziativa o su proposta della Corporazione interessata, di delegare un suo funzionario ad assistere a riunioni degli organi direttivi del Consorzio.

Il Consorzio può essere soppresso, prima del termine assegnato per la sua durata, con decreto Reale emanato a norma dell'art. 1 e sentito, ove occorra, il parere della Corporazione interessata, quando la sua esistenza sia diventata, a giudizio insindacabile del Governo, non più conforme agli interessi generali del Paese.

In tal caso il Ministro nomina il liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per la liquidazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di commercio, relative alla liquidazione delle società anonime. L'opera del liquidatore è retribuita, a spese

del Consorzio, nella misura che sarà determinata dal Ministro.

In caso di cessazione dei pagamenti, si applicano le leggi commerciali.

Art. 7.

Le Corporazioni interessate hanno i seguenti còmpiti:

a) di seguire l'azione del Consorzio e di esaminarne le direttive generali;

b) di comunicare al Ministro competente le loro osservazioni;

c) di curare sulla base degli elementi raccolti e delle osservazioni da esse fatte la compilazione di una relazione, da rimettere periodicamente al Comitato corporativo centrale, sull'attività generale del Consorzio e sui risultati conseguiti in rapporto agli interessi della produzione.

Art. 8.

Qualora particolari esigenze di determinati rami di produzione lo richiedano, sentito il parere delle Corporazioni interessate, nel decreto di costituzione dei Consorzi obbligatori, o con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi del precedente art. 1, potrà essere disposto che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti per la fabbricazione dei prodotti, che formano oggetto del Consorzio, sia subordinato all'autorizzazione preventiva del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati.

In ogni caso, coloro che, posteriormente alla costituzione del Consorzio, inizino una attività da questo regolata sono di pieno diritto sottoposti alla disciplina del Consorzio medesimo.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e quelle del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, riguardante l'impianto di stabilimenti industriali.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro competente, sentite le Corporazioni interessate, potranno essere sottoposte a revisione le norme legislative, che regolano i Consorzi obbligatori esistenti, comunque denominati, allo scopo di armonizzarle e coordinarle con le disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Ai fini del coordinamento dell'attività dei Consorzi obbligatori con quella dei Consorzi volontari, questi ultimi, comunque denominati, quando, attraverso appositi organi, si propongano di disciplinare l'attività economica dei consorziati, sono tenuti a trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932, ai Ministeri interessati, copia degli atti che regolano la loro costituzione e il loro funzionamento e degli eventuali atti modificativi.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, sentite le Corporazioni interessate, può essere disposto che le norme relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 e 7, siano applicate, in tutto o in parte, anche ai Consorzi volontari anzidetti, che rappresentino almeno il 75 per cento della produzione nazionale dell'ultimo triennio di un determinato ramo di attività economica.

Art. 11.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 6, primo comma, ed all'articolo 10, primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'atto di cui è richiesta comunicazione, sono puniti con l'ammenda fino a L. 1000.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non si attengano alla diffida ministeriale di cui all'articolo 6, secondo comma, entro il termine indicato nella diffida, sono puniti con l'ammenda fino a L. 10.000.

Con la stessa pena sono puniti i componenti degli organi direttivi dei Consorzi che, nel caso previsto dall'art. 6, terzo comma, non promuovano entro il termine stabilito dal decreto Ministeriale la convocazione dell'assemblea dei consorziati per la loro sostituzione.

Art. 12.

Le norme per l'esecuzione della presente legge e in particolare le norme relative alla regolare costituzione dell'assemblea dei consorziati di cui all'art. 5 della presente legge, saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 26 maggio 1932, n. 835.

Istituzione di un nuovo posto di ruolo negli organici degli insegnanti dei Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto l'art. 1 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Considerata la opportunità di istituire un nuovo posto di ruolo di 4ª classe nei Regi conservatori di musica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nei ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica un posto di professore di 4ª classe, gruppo *A*, in aggiunta a quelli attualmente esistenti.

Art. 2.

Con decreto Ministeriale verrà indicata la denominazione del posto di ruolo, di cui all'articolo precedente, e la corrispondente assegnazione ad uno dei Regi conservatori di musica.

Art. 3.

La tabella allegata al R. decreto 28 aprile 1927, n. 801, per la parte inerente al personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia scuola di recitazione annessa al

Regio conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma, è sostituita, a tutti gli effetti, dalla tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 47. — FERZI.

TABELLA.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione annessa al Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma.

GRUPPO A.

Grado		N. dei posti
5°	Direttori di 1ª classe	4
6°	Direttori di 2ª classe	2
	Grado iniziale:	
7°	Professori di 1ª classe	9
7°	Direttore e maestro primario della Scuola di recitazione di Roma	1
8°	Professori di 2ª classe	—
9°	Professori di 3ª classe	31
9°	Bibliotecari	3
9°	Maestro primario	1
10°	Professori di 4ª classe	68
11°	Professori di 5ª classe	70
		189

GRUPPO B.

10°	Maestro secondario	*conservato ad personam*
10°	Maestro aggiunto	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **836.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Milano.

N. 836. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **837.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione delle opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Torino.

N. 837. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **838.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione delle opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Trieste.

N. 838. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **839.**

Erezione in ente morale della « Casa del Soldato di Venezia ».

N. 839. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Casa del Soldato di Venezia » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **840.**

Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, sull'ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Sul litorale del Regno, per i servizi della Regia marina, e nel territorio delle piazze marittime e delle zone militari ma-

rittime, hanno giurisdizione, diretta o per il tramite dei Comandi militari marittimi, tre Comandi in capo di Dipartimento marittimo e un Comando militare marittimo autonomo, e precisamente:

Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno con sede a La Spezia;

Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno con sede a Napoli;

Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico con sede a Taranto;

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico con sede a Venezia.

La giurisdizione disciplinare dei Comandi in capo di dipartimento, del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dei Comandi militari marittimi sul personale della Regia marina a terra si estende a tutto il territorio del Regno secondo la ripartizione per provincie stabilita dalla tabella *A*.

Art. 2.

Nelle quattro tabelle allegate, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, sono indicati:

nella tabella *A*: la giurisdizione territoriale e disciplinare dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dei Comandi militari marittimi, nonchè la dipendenza dei Comandi e dei servizi dipartimentali;

nella tabella *B*: i Comandi, enti e servizi non dipartimentali in corrispondenza della giurisdizione dei Comandi di cui alla tabella *A*;

nella tabella *C*: i servizi a terra nelle Isole italiane dell'Egeo, nelle Colonie ed in Cina;

nella tabella *D*: la parte costiera di giurisdizione dei Comandi di corpi d'armata territoriali e la circoscrizione politica delle Provincie in confronto dei Comandi marittimi aventi giurisdizione territoriale.

COMANDI E SERVIZI DIPARTIMENTALI.

Art. 3.

Comandi in capo di dipartimento marittimo.
Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

I Comandi in capo di dipartimento marittimo ed il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.

Al Comando in capo di ciascun dipartimento marittimo è preposto un ammiraglio di squadra o ammiraglio di squadra designato di armata: il Comando in capo del dipartimento marittimo del Basso Tirreno può, tuttavia, essere affidato ad un ammiraglio di grado superiore.

Al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico è preposto un ammiraglio di divisione.

Art. 4.

Comandi militari marittimi.

I Comandi militari marittimi hanno funzioni di comando nella zona di loro giurisdizione e rispondono della preparazione bellica della stessa, seguendo le direttive del Comando in capo di dipartimento o del Comando militare marittimo autonomo dal quale dipendono.

I Comandi militari marittimi sono i seguenti:

a) Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia;

b) Comando militare marittimo in Sardegna, con sede a La Maddalena;

c) Comando militare marittimo in Sicilia, con sede a Messina;

d) Comando militare marittimo di Brindisi;

e) Comando militare marittimo di Pola.

A ciascun Comando militare marittimo è preposto un ammiraglio di divisione od un contrammiraglio: i Comandi militari marittimi di Castellammare di Stabia e di Brindisi possono tuttavia essere retti da un capitano di vascello.

Art. 5.

Comandi di marina.

I Comandi di marina hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Regia marina esistenti nella località in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.

I Comandi di marina sono retti da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina ed hanno sede in Genova, Livorno, Portoferraio, Gaeta, Cagliari, Augusta, Trapani e Zara.

Art. 6.

Comandi delle piazze marittime.

I Comandi di piazza marittima hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola.

Le piazze marittime sono rette dai comandanti in capo di dipartimento o dai comandanti militari marittimi che vi hanno sede.

Art. 7.

Comandi di difesa marittima.

I Comandi di difesa marittima hanno sede in La Spezia (Varignano), La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*; però il Comando della difesa marittima di Messina dipende direttamente dal Comando della fortezza costiera di Messina per tutto ciò che si riferisce alla difesa della fortezza stessa.

Le difese marittime sono comandate da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.

Art. 8.

Comandi di depositi del C.R.E.M.

I Comandi di depositi del C.R.E.M. hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale ricevono istruzioni dal Comando superiore del C.R.E.M.

I depositi del C.R.E.M. sono comandati da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina. Ad eccezione di quelli di La Spezia e di Taranto, i Comandi dei depositi C.R.E.M. sono normalmente abbinati con quelli delle locali difese marittime.

Art. 9.

Arsenali — Direzioni dei lavori.

Gli arsenali della Regia marina hanno sede in La Spezia ed in Taranto.

A ciascun arsenale è preposto un ammiraglio di divisione od un contrammiraglio colla carica di comandante dell'arsenale alla diretta dipendenza del comandante in capo del dipartimento marittimo locale.

Dal Comando dell'arsenale di La Spezia dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:

Direzione delle costruzioni navali e meccaniche.

Direzione delle armi e armamenti navali.

Direzione delle torpedini e del munizionamento (San Bartolomeo).

Dal Comando dell'arsenale di Taranto dipendono direttamente le seguenti direzioni dei lavori:

Direzione delle costruzioni navali e meccaniche.

Direzione delle armi e armamenti navali.

Sottodirezione delle torpedini e del munizionamento (Buffoluto).

Le direzioni dei lavori sono rette da ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo quanto è stabilito dai regolamenti in vigore.

Art. 10.

Cantiere navale di Castellammare di Stabia.

In Castellammare di Stabia ha sede un Regio cantiere, al cui comando è preposto il locale comandante militare marittimo.

Dal Comando del cantiere dipende la direzione dello stabilimento di lavoro e della corderia, retta da un ufficiale superiore del genio navale.

Art. 11.

Basi navali.

Venezia, La Maddalena e Pola sono sede di base navale.

A ciascuna base navale è preposto un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore alla diretta dipendenza del locale comandante militare marittimo.

Dalla base navale di La Maddalena dipende un'officina mista dei lavori, retta da un ufficiale del genio navale.

Dalla base navale di Venezia dipendono l'officina delle costruzioni navali e meccaniche e lo stabilimento d'artiglieria ed officina delle armi navali e del munizionamento, rette, rispettivamente, da ufficiali del genio navale e delle armi navali.

Dalla base navale di Pola dipendono l'officina delle costruzioni navali e meccaniche e l'officina delle armi navali e del munizionamento, rette, rispettivamente, da ufficiali del genio navale e delle armi navali.

Art. 12.

Officina mista dei lavori di Brindisi.

A Brindisi ha sede, alla dipendenza del Comando militare marittimo, un'officina mista dei lavori, retta da un ufficiale del genio navale.

Art. 13.

Servizi di sanità militare marittima.

Le Direzioni di sanità militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di dipartimento marittimo e presso il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Gli ospedali principali militari marittimi hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia. Gli ospedali secondari militari marittimi hanno sede in La Maddalena e Pola.

Napoli, Castellammare di Stabia, Messina e Brindisi sono sedi di infermeria della Regia marina.

Le Direzioni di sanità militare marittima, gli ospedali e le infermerie della Regia marina dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A* e sono rette da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo, secondo quanto è stabilito dai regolamenti in vigore.

I direttori di sanità militare marittima di La Spezia, Taranto e Venezia sono anche direttori dei rispettivi ospedali principali; il direttore di sanità militare marittima di Napoli è anche direttore della scuola di sanità di quella sede.

Art. 14.

Servizi di commissariato militare marittimo.

Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

A Pola ha sede una Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato militare marittimo.

La Maddalena, Napoli, Messina e Brindisi sono sede di sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo.

Le Direzioni e sezioni dei servizi di commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati nell'allegata tabella *A* e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo secondo è stabilito dai regolamenti in vigore.

Art. 15.

Servizi del genio militare per la marina.

Le Direzioni del genio militare per la marina hanno sede in La Spezia, Taranto e Venezia.

Napoli, La Maddalena, Messina, Trapani, Brindisi e Pola sono sedi di sezione del genio militare per la Regia marina.

Con determinazione ministeriale possono essere istituiti uffici locali del genio militare per la Regia marina.

Le Direzioni, sezioni ed uffici del genio militare sono retti da ufficiali del genio militare, messi a disposizione del Ministero della marina, e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*.

Art. 16.

Distaccamenti.

In Roma e Napoli hanno sede distaccamenti della Regia marina comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Regia marina. Il distaccamento Regia marina di Napoli ha una sezione staccata a Capo Miseno.

I distaccamenti della Regia marina dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*.

Con determinazione ministeriale possono essere istituiti distaccamenti per il personale del C.R.E.M. presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato, ecc.

Art. 17.

Battaglione San Marco.

In Pola ha sede, alla dipendenza disciplinare ed amministrativa del Comando della locale difesa marittima, il « Battaglione San Marco » istituito con il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1455.

Il « Battaglione San Marco » è comandato da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Regia marina.

Art. 18.

Uffici idrografici.

Gli uffici idrografici hanno sede in La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*.

Per quanto si riferisce all'amministrazione del materiale ed all'aggiornamento delle idrografie ricevono istruzioni dall'Istituto idrografico.

Gli uffici idrografici sono retti da ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.

Art. 19.

Zone semaforiche e delle comunicazioni.

I Comandi delle zone semaforiche e delle comunicazioni hanno sede in La Spezia, Castellammare di Stabia, La Maddalena, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola presso i rispettivi Comandi in capo e Comandi militari marittimi.

Alle zone semaforiche e delle comunicazioni sono preposti ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Regia marina.

Art. 20.

Zone dei fari e del segnalamento marittimo.

I Comandi delle zone dei fari e del segnalamento marittimo hanno sede in La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia e dipendono dai Comandi indicati nella tabella *A*. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici.

La zona fari e segnalamenti marittimi di Napoli ha due sezioni staccate rispettivamente a Messina ed a La Maddalena.

Art. 21.

Tribunali militari marittimi.

I tribunali militari marittimi hanno sede in La Spezia e Taranto con la seguente giurisdizione in conformità del Regio decreto-legge 4 gennaio 1931, n. 122:

La Spezia, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo Alto Tirreno e del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico;

Taranto, giurisdizione del Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno e del Comando in capo del Dipartimento marittimo dello Jonio e Basso Adriatico.

I tribunali militari marittimi funzionano sotto la sorveglianza dell'Avvocatura generale militare e dei Comandi in capo di dipartimento presso i quali sono costituiti.

La legge stabilisce i limiti di competenza delle predette autorità.

Art. 22.

Comandi di aeronautica dipartimentali.

Disposizioni a parte regolano la dipendenza e le attribuzioni dei Comandi di aeronautica presso i Comandi in capo di dipartimento ed il Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

COMANDI E SERVIZI NON DIPARTIMENTALI.

Art. 23.

Sono comandi e servizi non dipartimentali quelli indicati nella tabella *B*: per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Ministero o delle autorità indicate in calce alla tabella stessa; per la parte militare e disciplinare dipendono, entro i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, dai Comandi periferici aventi giurisdizione territoriale o disciplinare.

I comandanti in capo di dipartimento ed il comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico possono ispezionare, riferendone al Ministero, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Regia marina disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Regie capitanerie di porto.

Le ispezioni ai servizi della Regia accademia navale sono tuttavia passate dal comandante in capo dell'Alto Tirreno o da altro ufficiale ammiraglio soltanto in base a specifica delega del Ministero.

SERVIZI COLONIALI, NELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO ED IN CINA.

Art. 24.

Le sedi e la dipendenza dei vari comandi e servizi a terra nelle Isole italiane dell'Egeo, nelle Colonie ed in Cina risultano dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

I Comandi di marina, per i servizi che non hanno diretta attinenza con la Colonia di residenza, dipendono dal Ministero della marina.

VARIE.

Art. 25.

Ascrizione degli ufficiali.

All'atto della nomina gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina vengono ascritti ad un Comando in capo di dipartimento marittimo od al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.

Art. 26.

Sono abrogati il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, le sue successive modificazioni ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 322, *foglio* 28. — FERZI.

Comandi e Servizi

Comandi in capo di dipartimento marittimo e Comando M. M. A. dell'Alto Adriatico	Comandi Militari Marittimi	Loro giurisdizione: territoriale	Loro giurisdizione: disciplinare (Provincie:)	Comandi delle Piazze marittime	Comandi di Marina	Difese marittime	Depositi C. R. E. M. (4)
Comando in capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno		Coste della penisola dal confine francese alla foce del Chiarone Piazza marittima di La Spezia Arcipelago Toscano	Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli Bergamo, Brescia, Como, Cremona Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese Genova, Imperia, Savona, Spezia Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena Perugia	Comando della piazza marittima di La Spezia (1)	Comando di Marina di Genova (2) Comando di Marina di Livorno (9) Comando di Marina di Portoferraio	Difesa marittima di La Spezia (Varignano)	Deposito C. R. E. M. di La Spezia
Comando in capo del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno	Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia	Coste della penisola dalla foce del Chiarone alla foce della fiumara Mesima - Isole Partenopee e Pontine	Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo Catanzaro, Cosenza (esclusa la costa prospiciente lo Jonio) Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Potenza		Comando di Marina di Gaeta		
	Comando militare marittimo in Sardegna	Coste della Sardegna e isole adiacenti Piazza marittima di La Maddalena	Cagliari, Nuoro, Sassari	Comando della piazza marittima di La Maddalena (1)	Comando di Marina di Cagliari	Difesa marittima di La Maddalena	Deposito C. R. E. M. di La Maddalena
	Comando militare marittimo in Sicilia	Coste della penisola dalla foce della fiumara Mesima a quella dell'Assi. Coste della Sicilia e isole adiacenti	Reggio Calabria Caltanissetta, Enna, Catania, Agrigento Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani		Comando di Marina di Augusta Comando di Marina di Trapani	Difesa marittima di Messina	Deposito C. R. E. M. di Messina
Comando in capo del Dipartimento marittimo del Jonio e Basso Adriatico		Coste della penisola dalla foce dell'Assi a Torre Specchia Grande inclusa Piazza marittima di Taranto	Matera, Taranto, Lecce e parte costiera delle provincie di Cosenza e Catanzaro prospiciente lo Jonio.	Comando della piazza marittima di Taranto (1)		Difesa marittima di Taranto	Deposito C. R. E. M. di Taranto
	Comando militare marittimo di Brindisi	Coste della penisola da Torre Specchia Grande esclusa alla foce del torrente Saccione. Isole Tremiti, Pelagosa, Lagosta, Cazza e isole adiacenti Piazza marittima di Brindisi	Zara (parte insulare) Bari, Brindisi, Foggia	Comando della piazza marittima di Brindisi (1)		Difesa marittima di Brindisi (7)	Deposito C. R. E. M. di Brindisi (7)
Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico		Coste della penisola dalla foce del torrente Saccione alla foce del Tagliamento Piazza marittima di Venezia	Bolzano, Trento Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine Venezia, Verona Vicenza Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Em. Terni Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino Aquila d'Abr., Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo	Comando della piazza marittima di Venezia (1)		Difesa marittima di Venezia	Deposito C. R. E. M. di Venezia
	Comando militare marittimo di Pola	Coste della penisola dalla foce del Tagliamento al confine jugoslavo. Zara. Piazza marittima di Pola Isola di Cherso e Lussino.	Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara (parte continentale)	Comando della piazza marittima di Pola (1)	Comando di Marina di Zara	Difesa marittima di Pola	Deposito C. R. E. M. di Pola

(1) Le Piazze Marittime sono rette dai locali comandanti in capo di Dipartimento o comandanti militari marittimi. — (2) Retto dal direttore del C.R.E.M. sono retti dai comandanti delle locali Difese marittime. — (5) Il direttore di Sanità M. M. di Napoli ha la direzione dei servizi sanitari dante della Difesa M. e Deposito C.R.E.M. — (7) Retti dal comandante M. M. o dal capo di stato maggiore del Comando M. M. — (8) Alla dipendenza dal capo del locale Ufficio idrografico.

dipartimentali

TABELLA A

Arsenali, Basi e Cantieri Navali	Servizi dei lavori	Servizi di sanità Militare Marittima	Servizi di Commissariato Militare Marittimo	Servizi Genio Militare	Servizi vari	Zone Semaforiche e delle Comunicazioni	Zona dei Fari e del Segnalamento Marittimo (10)	Tribunali Militari Marittimi
Comando Regio Arsenale di La Spezia	Direzione C. N. e M. Direzione A. e A. N. Direzione T. e M.	Direzione di sanità e Ospedale principale M. M. di La Spezia	Direzione di commissariato M. M. di La Spezia	Direzione G. M. di La Spezia	Ufficio idrografico di La Spezia	1ª Zona (La Spezia)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di la Spezia	Tribunale M. M. di La Spezia
Comando Regio Cantiere navale di Castellammare di Stabia (3)	Direzione dello Stabilimento di lavoro e della corderia di Castellammare di Stabia	Direzione di sanità di Napoli (5) Infermeria R. Marina di Napoli Infermeria R. Marina di Castellammare di Stabia	Sezione dei servizi di Commissariato M. M. di Napoli	Sezione G. M. di Napoli	Ufficio idrografico di Napoli Distaccamento R. M. in Napoli con sezione a C. Miseno Distaccamento R. M. in Roma	2ª Zona (Castellammare di Stabia)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Napoli con sezioni staccate a Messina e La Maddalena	
Comando Base Navale di La Maddalena (6)	Officina mista dei lavori di La Maddalena	Ospedale secondario militare marittimo di La Maddalena	Sezione dei servizi di Commissariato M. M. di La Maddalena	Sezione G. M. di La Maddalena		8ª Zona (La Maddalena)		
		Infermeria R. Marina di Messina	Sezione dei servizi di Commissariato M. M. di Messina	Sezione G. M. di Messina Sezione G. M. di Trapani		3ª Zona (Messina)		
Comando Regio Arsenale di Taranto	Direzione C. N. e M. Direzione A. e A. N. Sottodirezione T. e M.	Direzione di sanità e Ospedale principale M. M. di Taranto	Direzione di Commissariato M. M. di Taranto	Direzione G. M. di Taranto	Ufficio idrografico di Taranto	4ª Zona (Taranto)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Taranto	Tribunale M. M. di Taranto
Officina mista dei lavori di Brindisi		Infermeria R. Marina di Brindisi	Sezione dei servizi di Commissariato M. M. di Brindisi	Sezione G. M. di Brindisi		5ª Zona (Brindisi)		
Comando Base Navale di Venezia	Officina delle costruzioni navali e meccaniche Stabilimento costruzioni d'artiglieria e officina delle armi navali e del munizionamento	Direzione di sanità e Ospedale principale M. M. di Venezia	Direzione di Commissariato M.M. di Venezia	Direzione G. M. di Venezia	Ufficio idrografico di Venezia	6ª Zona (Venezia)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Venezia	
Comando Base Navale di Pola	Officina delle costruzioni navali e meccaniche Officina delle armi navali e del munizionamento	Ospedale secondario militare marittimo di Pola	Direzione dei servizi e degli opifici di Commissariato M. M. di Pola	Sezione G. M. di Pola	Battaglione San Marco (8)	7ª Zona (Pola)		

l'Istituto idrografico. — (3) Retto dal comandante M. M. di Castellammare di Stabia. — (4) Ad eccezione di quelli di La Spezia e di Taranto i Depositi per tutta la giurisdizione del Dipartimento Marittimo del Basso Tirreno, dal cui comandante in capo direttamente dipende. — (6) Retto dal comandisciplinare ed amministrativa del Comando della difesa marittima di Pola. — (9) Retto dal comandante in 2ª della Regia accademia navale. — (10) Retti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

SIRIANNI.

TABELLA B.

Comandi e servizi non dipartimentali.

Comandi aventi giurisdizione disciplinare su servizi non dipartimentali		Servizi non dipartimentali					
Comandi in capo di Dipartimento marittimo e Comando militare marittimo Alto Adriatico	Comandi militari marittimi	Servizi vari	Istituti e Scuole	Uffici tecnici: Genio navale	Uffici tecnici: Armi navali	Uffici tecnici: Fari e segnalamento marittimo	Capitanerie di porto (6)
Comando in capo Dipart. maritt. dell'Alto Tirreno		Istituto idrografico Genova Comando superiore C.R.E.M. La Spezia Comm. perm. esp. mat. guerra - La Spezia Vasca per esperienze di architettura navale (1) Balipedio G. Ronca Viareggio (2)	Scuole C.R.E.M. di S. Bartolomeo (3) Scuole C.R.E.M. del Varignano (3) Scuola infermieri (La Spezia) (3) Scuola musicanti (La Spezia) (3) Istituto di Guerra Marittima (Livorno) R. Accademia Navale (Livorno) R. Istituto elettrotecnico e delle comunicazioni della Marina (Livorno)	Genova La Spezia (4) Livorno	Genova Brescia La Spezia (5) Firenze	La Spezia	Imperia Savona Genova La Spezia Viareggio Livorno Portoferraio
Comando in capo Dipart. maritt. del Basso Tirreno	Comando militare marittimo di Castellamm. di Stabia		Scuola di Sanità militare marittima di Napoli	Castellamm. di Stabia (7)	Napoli		Civitavecchia Gaeta Napoli Torre del Greco Castell. di Stabia Salerno Pizzo
	Comando militare marittimo in Sardegna						La Maddalena Cagliari
	Comando militare marittimo in Sicilia						Reggio Calabria Messina Catania Siracusa Porto Empedocle Trapani Palermo
Comando in capo Dipart. maritt. del Jonio e Basso Adriatico			Scuola drofonisti (Taranto) (3)	Taranto (4)			Taranto
	Comando militare marittimo di Brindisi						Brindisi Bari
Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico			Scuola meccanici (Venezia) (3)	Venezia Ancona Terni (8)			Ancona Rimini Ravenna Chioggia Venezia
	Comando militare marittimo di Pola		Scuole C.R.E.M. di Pola (3)	Trieste Fiume	Trieste		Trieste Pola Fiume Zara

(1) Alla dipendenza tecnica del Comitato per i progetti di navi.
(2) Alla dipendenza tecnica della Commissione permanente per le esperienze del materiale da guerra.
(3) Alla dipendenza didattica del Comando superiore del C.R.E.M.
(4) Retto dal direttore delle costruzioni navali e meccaniche.
(5) Retto dal direttore delle armi e armamenti navali.
(6) Alla dipendenza del Ministero delle Comunicazioni per i servizi della marina mercantile, del Comando superiore del C.R.E.M. per quelli della leva e della mobilitazione.
(7) Retta dal direttore dello stab. di lavori di Castellammare di Stabia.
(8) Retto dal titolare dell'ufficio tecnico di Ancona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

TABELLA C.

Servizi a terra nelle Isole italiane dell'Egeo, nelle Colonie ed in Cina

Comandi di Marina	Basi navali	Depositi e distaccamenti R. Marina	Servizi del Genio militare Marina	Zone semaforiche e delle comunicazioni	Zona dei fari e del segnalamento marittimo
Comando di marina nelle Isole italiane dell'Egeo (Rodi)	Base Navale di Lero		Sez. G. M. Lero	9ª Zona (Rodi) (1)	
Comando di marina in Tripolitania (Tripoli)				10ª Zona (Tripoli) (1)	Zona dei fari e del segnalamento Marittimo di Tripoli (1)
Comando di marina in Cirenaica (Bengasi)	Base Navale di Tobruk			11ª Zona (Bengasi) (1)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Bengasi (1)
Comando di Marina in Eritrea (Massaua)		Deposito Ascari (2)		12ª Zona e direzione del servizio R. T. in Eritrea (Asmara)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Massaua (1)
Comando di Marina in Somalia (Mogadiscio)				13ª Zona e direzione del servizio R. T. in Somalia (Mogadiscio) (1)	Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Mogadiscio (1)
		Distaccamenti Regia Marina in Cina (3)			

(1) Retta dal Comando di marina.
(2) Retto dal Comando di marina
(3) Dipendono dal Ministero della marina, e sono istituiti o soppressi volta per volta con determinazione Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

TABELLA *D.*

Corrispondenza con le circoscrizioni militari e politiche.

Comandi in capo di Dipartimento marittimo e Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico	Comandi militari marittimi	Parte costiera della giurisdizione dei Corpi d'Armata e Comandi militari delle isole	Circoscrizione politica delle provincie di
Comando in capo Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno		Alessandria..... { Dal confine francese al confine orientale della provincia di Genova	Imperia Savona Genova La Spezia
		Firenze......... { Dal confine orientale della provincia di Genova alla foce del Chiarone.	La Spezia Massa Lucca Pisa Livorno Grosseto
Comando in capo Dipartimento marittimo del Basso Tirreno	Comando militare marittimo di Castellammare di Stabia	Roma............ { Dalla foce del Chiarone alla foce del Garigliano. Isole Pontine.	Viterbo Roma
		Napoli.......... { Dalla foce del Garigliano alla foce del Mesima.	Napoli Salerno Potenza Cosenza Catanzaro
	Comando militare marittimo in Sardegna	Comando militare della Sardegna	Cagliari Sassari Nuoro
	Comando militare marittimo in Sicilia	Napoli.......... { Dalla foce del Mesima alla foce dell'Assi.	Reggio Calabria
		Comando militare della Sicilia	Messina Catania Siracusa Ragusa Caltanissetta Agrigento Trapani Palermo
Comando in capo Dipartimento marittimo del Jonio e Basso Adr.		Napoli.......... { Dalla foce dell'Assi alla foce del Torr. S. Nicola	Catanzaro Cosenza
		Bari .... { Dalla foce del Torr. S. Nicola a Torre Specchia Grande.	Matera Taranto Lecce
	Comando militare marittimo di Brindisi	Bari .... { Da Torre Specchia Grande alla foce del Saccione - Parte insulare della provincia di Zara (Lagosta. Cazza. Pelagosa).	Lecce Brindisi Bari Foggia Zara
Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico		Bari .... { Dalla foce del Saccione alla foce del Chienti.	Campobasso Chieti Pescara Teramo Ascoli
		Bologna .... { Dalla foce del Chienti alla foce dell'Adige.	Macerata Ancona Pesaro Forlì Ravenna Ferrara Rovigo
		Udine .... { Dalle foci dell'Adige a Porto di Piave Vecchia.	Venezia
		Trieste .... { Da Porto di Piave Vecchia alla foce del Tagliamento.	Venezia
	Comando militare marittimo di Pola	Trieste .... { Dalla foce del Tagliamento al confine jugoslavo.	Udine Trieste Pola Fiume
		Bologna .... { Parte continentale della provincia di Zara.	Zara

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.

Data di estrazione della tombola nazionale concessa a favore della Federazione delle opere pie di Senigallia ed approvazione del piano-regolamento relativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1931, registro n. 8 Finanze, foglio n. 59;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 31 gennaio 1932, con cui fu autorizzata la concessione, tra le altre, di una tombola nazionale a favore della Federazione delle opere pie di Senigallia per l'importo di L. 4.500.000;

Vista l'istanza in data 23 maggio corrente anno, con cui la Federazione predetta ha chiesta l'approvazione del piano e regolamento dell'operazione;

Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento annesso al presente decreto, della tombola nazionale concessa col decreto in data 31 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo a favore della Federazione delle opere pie di Senigallia.

Art. 2.

La Federazione concessionaria e, per essa, la Commissione esecutiva costituita come all'art. 2 del piano-regolamento, con domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, n. 48, è autorizzata ad emettere, per l'esecuzione della tombola, numero 1.200.000 cartelle unitarie, al prezzo di L. 2 ognuna, e numero 1.260.000 riunite in biglietti di tre cartelle, al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano d'esecuzione, una serie di premi pel complessivo importo di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle e dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma, nel giorno 29 settembre 1932-X, in luogo da destinarsi da S. E. il prefetto di Roma, delegato da quello di Ancona a sovraintendere ed invigilare sullo svolgimento delle operazioni relative, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione composta dello stesso prefetto di Roma o di un suo delegato, presidente, da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e da un delegato dell'Ente concessionario.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni, con le quali prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola di che trattasi saranno a carico dell'Ente concessionario e, per esso, della Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta saranno costituiti, a cura dell'Ente concessionario e, per esso, della Commissione esecutiva, i depositi cauzionali di cui all'articolo 6 del su richiamato decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX.

Art. 5.

Al prefetto di Roma è deferita, ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola, di cui al presente decreto: egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 936. — GUALTIERI.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a favore della Federazione delle opere pie di Senigallia.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 4.500.000 saranno 2.460.000 così ripartite:

n. 1.200.000 unitarie al prezzo di L. 2 ciascuna, compresa la tassa di bollo, importo L. 2.400.000;

n. 1.260.000 riunite in biglietti di tre cartelle a L. 5 a biglietto, compresa la tassa di bollo, importo L. 2.100.000.

I registri delle cartelle unitarie saranno:

n. 8.000 da venti cartelle, pari a cartelle n. 160.000;

n. 20.800 da cinquanta cartelle, pari a cartelle numero 1.040.000.

I registri dei biglietti saranno:

n. 10.500 ed ognuno di essi conterrà n. 40 biglietti ossia 120 cartelle, pari a cartelle n. 1.260.000.

Un modello delle cartelle e dei vari tipi di registri sarà rimesso al Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopoli di Stato - Divisione lotto - per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere dieci numeri in altrettante caselle porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120, secondo che trattisi di registri da 20, 50 e 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori comm. Antonio Medi, presidente della Federazione delle opere pie di Senigallia, o persona da lui delegata, commendatore Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma, piazza del Gesù n. 48, e con

le garanzie che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle saranno poste in vendita parte in bianco e parte coi dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potrebbero anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti le cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di provincia, dovranno essere spediti gradualmente, man mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici di cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti, potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma, eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la recezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle, che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con la esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro i quaranta giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 500.000 e divisa come appresso:

L. 40.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i cinque numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi quindici numeri sorteggiati, ossia non oltre il 15° estratto;

L. 250.000 al vincitore della prima tombola;

L. 40.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 130.000 verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine quale premio di consolazione da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella od a quelle cartelle che entro i primi quindici numeri estratti, avranno segnato cinque numeri in fila dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga.

I premi della prima e seconda tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della seconda tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 130.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° estratto, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi quindici numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio, stabilito per la stessa, andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri, dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col sig. prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro quindici giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima e la seconda tombola, e almeno quattro cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle L. 130.000, 18 giorni dopo la estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito.

Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la seconda tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere prodotte entro 15 giorni dall'estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri tre premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali, rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva, esistente nei principali capoluoghi di provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta, verranno dalla Commissione esecutiva tempestivamente eseguiti i prescritti depositi cauzionali.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagati a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione, presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia cambiario intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità, scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi ragione dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intende prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali verranno ammesse a pagamento mediante indicazione in termine di ciascun elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza, ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascun ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento, e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù, n. 48, p. p. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al 25° dalla estrazione, la detta somma sarà depositata, a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che sarà custodita presso il prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito per il giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice, o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, 21 maggio 1932 - Anno X

p. *La Commissione esecutiva*:
CESARE AUGUSTO RISTORI.

Visto, si approva.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4144)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-992 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucinel Ignazio di Francesco e della fu Veliscek Maria, nato a Visnovico il 31 luglio 1899 e residente a San Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzinelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bucinel Genoveffa di Zorzut Giuseppe, nata a Visnovico il 14 giugno 1901, moglie;
Bucinel Elisabetta, nata a Visnovico il 19 novembre 1923, figlia;
Bucinel Albino, nato a Visnovico il 13 febbraio 1925, figlio;
Bucinel Romana, nata a Visnovico l'11 maggio 1926, figlia;
Bucinel Stanislao, nato a Visnovico l'11 gennaio 1928, figlio;
Bucinel Palmira Albina, nata a Visnovico il 30 luglio 1929, figlia;
Bucinel Leandro, nato a Visnovico il 28 luglio 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3963)

N. 50-993 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Benedetto fu Stefano e della fu Perko Leopolda, nato a Gorizia il 14 marzo 1874 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Carolina fu Giovanni Brezigar, nata a Gorizia il 25 aprile 1880, moglie;
Bresan Maria, nata a Gorizia il 2 febbraio 1904, figlia;
Bresan Milano, nato a Gorizia il 27 febbraio 1907, figlio;
Bresan Lidia, nata a Gorizia il 24 maggio 1910, figlia.

Il prsente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3964)

N. 50-994 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Lodovico di Stefano e fu Leopolda Perko, nato a Gorizia il 29 aprile 1888 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Afra di Antonio Trpin, nata a Gorizia il 22 febbraio 1890, moglie;
Bresan Lodovica, nata a Gorizia il 29 marzo 1921,, figlia;
Bresan Fedora, nata a Gorizia il 22 gennaio 1924, figlia;
Bresan Camillo, nato a Gorizia il 26 dicembre 1926, figlio;
Bresan Beniamino, nato a Gorizia il 31 maggio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3965)

N. 50-983 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Giuseppe fu Giuseppe e fu Carolina Scurk, nato a Gorizia il 4 febbraio 1901 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Angela di Giuseppe Lazar, nata a Gorizia il 2 gennaio 1903, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3966)

N. 50-984 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Andrea fu Andrea e di Cumar Teresa, nato a Gorizia il 28 novembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Leopolda fu Isidoro Klaucic, nata a Gorizia il 16 novembre 1882, moglie;
Bresan Giuseppe, nato a Gorizia l'8 settembre 1908, figlio;
Bresan Carlo, nato a Gorizia il 2 luglio 1910, figlio;
Bresan Goffredo, nato a Gorizia il 27 agosto 1912, figlio;
Bresan Ludmilla, nata a Medvöde (SHS) il 16 febbraio 1917, figlia;
Bresan Albino, nato a Gorizia il 17 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3967)

N. 50-985 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Francesco fu Francesco e fu Orsola Vogric, nato a Gorizia il 26 novembre 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Maria Anna fu Francesco Malik, nata a Gorizia il 18 agosto 1845, moglie;

Bresan Maria, nata a Gorizia il 2 febbraio 1923, figlia;

Bresan Bruna Francesca, nata a Gorizia il 2 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3968)

N. 50-986 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Giovanni fu Andrea e di Kumar Teresa, nato a Gorizia il 1° luglio 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Carolina fu Francesco Gasparin, nata a Castel Dobra il 13 maggio 1894, moglie;

Bresan Stanislao, nato a Gorizia il 12 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3969)

N. 50-987 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Andrea fu Giuseppe e di Zorzut Maria, nato a Gorizia il 27 marzo 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Maria fu Pietro Hvala, nata a Gorizia il 7 gennaio 1888, moglie;

Bresan Ottavio, nato a Gorizia il 12 giugno 1910, figlio;

Bresan Damiano, nato a Gorizia il 7 aprile 1912, figlio;

Bresan Maria, nata a Gorizia il 12 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3970)

N. 50-988 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bresan ved. Anna fu Giovanni Delpin e fu Marianna Rijavec, nata a Gorizia il 12 gennaio 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bresan Stefania fu Giuseppe, nata a Gorizia il 26 dicembre 1907, figlia;

Bresan Bernarda fu Giuseppe, nata a Gorizia il 4 novembre 1911, figlia;

Bresan Raffaele fu Giuseppe, nato a Gorizia il 15 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3971)

N. 50-974 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bregantic Giuseppe fu Antonio e fu Mauric Teresa, nato a San Martino Quisca il 4 marzo 1860 e residente a San Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breganti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bregantic Francesca fu Princic Giuseppe, nata a San Martino il 1° agosto 1860, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3972)

N. 50-978 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bregantic Giuseppe fu Giuseppe e fu Pirih Giuseppina, nato a Cerò (San Martino Quisca) il 22 luglio 1875 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breganti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bregantic Giuditta, nata a Cerò il 22 dicembre 1899, figlia;

Bregantic Giovanni, nato a Cerò il 12 gennaio 1906, figlio;

Bregantic Rosamila, nata a Cerò il 12 agosto 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 160.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 luglio 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.57
Inghilterra. (Sterlina)	69.70
Francia. (Franco)	76.85
Svizzera. (Franco)	381.70
Albania. (Franco)	378.20
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.72
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.25
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.78
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.667
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.48
Olanda. (Fiorino)	7.925
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157.25
Svezia. (Corona)	3.60
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.60
Rendita 3,50 % (1906)	72.525
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.60
Buoni novennali: Scadenza 1939	100 —
Id. id. Id. 1934	99.575
Id. id. Id. 1940	98.85
Id. id. Id. 1941	98.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	621993	157,50	Curotto *Gabriele-Giambattista* fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Briasco *Marianna* fu Giovanni Battista ved. di Curotto *Giovanni*, dom. in Recroso di Borzonasca (Genova); con usuf. vital. a Briasco *Marianna* fu Giovanni Battista ved. di Curotto Giovanni, dom. in Recroso di Borzonasca (Genova).	Curotto *Giambattista-Gabriele* fu *Domenico-Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Briasco *Rosa-Marianna-Agostina* fu Giovanni Battista, ved. di Curotto *Domenico-Giovanni*, dom. come contro, con usuf. vitalizio a Briasco *Rosa-Marianna-Agostina* fu Giovanni Battista, ved. di Curotto *Domenico-Giovanni*, dom. come contro.
»	505019	94,50	Cucuzzella Antonino di *Domenico*, dom. in Corleone (Palermo)	Cucuzzella Antonino di *Michelangelo*, dom. come contro.
»	616347	35 —		
»	656919	35 —		
Cons. 5%	52483	1.665 —	Approsio *Secondo* di *Luigi*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Portovenere (Genova).	Approsio *Giuseppe-Secondo detto Dino* di *Luigi-Giovanni* minore ecc. come contro.
3,50 %	636015	196 —	Borelli Cesarina di *Pompeo*, nubile, dom. in Torino; con usuf. vital. a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe.	Borelli Cesarina di *Bernardo-Pompeo*, dom. in Torino; con usuf. vital. a Borelli *Bernardo-Pompeo* fu Giuseppe.
Cons. 5 %	453010	1.000 —	Casassa *Emilio* fu Pietro, dom. in Cicagna (Genova) vincolata.	Casassa *Giovanni-Vittorio-Emilio* fu Pietro-*Fortunato*, dom. come contro, vincolata.
»	133354	15 —	Ricciuti *Armando* fu *Giustino*, minore sotto la p. p. della madre Marinucci Concetta fu Francesco, ved. di Ricciuti Giustino, domiciliato in Ripateatina (Chieti).	Ricciuti *Ermando fu Giustinantonio*, minore ecc. come contro.
»	186697	1.000 —	Rossi Angiola di *Antonio*, *nubile*, dom. in Mondovì-Piazza (Cuneo).	Rossi Angiola di *Ausonio*, *minore sotto la p. p. del padre* dom. in Mondovì-Piazza (Cuneo).
»	186698	1.000 —	Rossi Adriano di *Antonio*, dom. come la precedente.	Rossi Adriano di *Ausonio*, *minore* ecc. come la precedente.
»	186699	1.000 —	Rossi Aurelio di *Antonio*, dom. in Mondovì Piazza (Cuneo).	Rossi Aurelio di *Ausonio*, *minore* ecc. come la precedente.
»	447182	1.000 —	Rossi Claudio di *Eusonio*, dom. come la precedente.	Rossi Claudio di *Ausonio*, *minore* ecc. come la precedente.
»	519631	1.700 —	*Pizzo* Concetta fu Eugenio, moglie di Casertano Giovanni, dom. in Capua (Napoli).	*Pizzi* Concetta fu Eugenio, moglie ecc. come contro.
»	511312	300 —	Koschitz *Ottavio* fu Adolfo, dom. in Milano.	Koschitz *Ottaviano* fu Adolfo, *minore emancipato sotto la curatela della madre Badaracco Francesca-Luigia o Luigia* fu *Angelo* ved. Koschitz, dom. in Milano.
3,50 %	207562	140 —	Iona *Clotilde* di Davide moglie legalmente separata di Davide Levi, dom. in Trino (Novara) vincolata.	Iona *Consolina-Clotilde* di Davide, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	144401	190 —	Parente Fabio, Giovanni, *Silvio*, Carolina, minori sotto la p. p. della madre Rossi Tommasina ved. Parente, dom. in Napoli.	Parente Fabio, Giovanni, *Silvia*, Carolina fu Carlo, minori ecc. come contro.
»	97454	40 —	*Blangino* Gilda di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Monaco (Principato).	*Blengino* Gilda di Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
»	97453	40 —	*Blangino* Maria di Giovanni Battista, minore ecc. come la precedente.	*Blengino* Maria di Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
»	525114	460 —	Bonini *Biagio* fu Biagio, minore sotto la p. p. della madre Visigalli Rosa fu Pietro ved. Bonini, dom. in Casalpusterlengo (Milano).	Bonini *Giovanni* fu Biagio, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	719619	17,50	Nizzola *Cesarina* fu Desiderio, minore sotto la p. p. della madre Rossi Maria fu Stefano ved. di Nizzola Desiderio dom. in Intra (Novara); con usuf. vital. a Rossi Maria fu Stefano, ved. di Nizzola Desiderio, dom. in Intra (Novara).	Nizzola *Teresina detta Cesarina* fu Desiderio, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	798624	105 —	D'Aniello *Giuseppina* fu Antonio, moglie di *Di Martino* Francesco, dom. in Aversa (Caserta); con usuf. vital. a D'Aniello Fortunata fu Felice, nubile, dom. in Aversa (Caserta).	D'Aniello *Giuseppa* fu Antonio, moglie di *Martino* Francesco *di Paola*, dom. in Aversa (Caserta); con usuf. vital. come contro.
»	627591 627589	91 — 91 —	Trossarelli *Ottavio* Trossarelli *Luigi* fu Giovenale, dom. in Savigliano (Cuneo); con usuf. vital. a Trossarelli Maria fu Giovenale, nubile, dom. in Savigliano.	Trossarelli *Giorgio-Carlo-Ottavio* Trossarelli *Giovanni-Luigi* fu Giovenale, domiciliati come contro; con usuf. vital. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4055)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Varianti al concorso bandito per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Parma.

Il primo comma del bando di concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 18 luglio 1932-X, deve ritenersi sostituito dal seguente:

« Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Parma con lo stipendio iniziale di L. 21.120 annue, al netto della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate ».

Roma, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(4159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso bandito per 24 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 1° febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1932, registro n. 2 Interno, foglio n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 83 del 9 aprile 1932, col quale è aperto un concorso per esame a 24 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso, fissato al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi è prorogato a tutto il 15 agosto 1932.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4160)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 140 posti di disegnatore o computista nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 140 posti di disegnatore o computista nel ruolo provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 giugno 1931;

Visti gli atti della detta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 140 posti di disegnatore o computista nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 1931:

Numero della graduat. generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Uslenghi Guido	9 —	9,80	18,800
2	Carducci Giosuè	8,750	10 —	18,750
3	Corda Gio. Agostino	8,875	9,35	18,225
4	Solari Vittorio, ammogliato con 3 figli	8,125	10 —	18,125
5	Tugliani Tito, ammogliato con 2 figli.	8,125	10 —	18,125
6	Cuniberti Riccardo	8,625	9,20	17,825
7	Tedeschi Arcangelo, ammogliato con prole	7,750	10 —	17,750
8	Sarra Raffaele, ammogliato senza prole	8,250	9,50	17,750
9	Iacopi Fernando, celibe, nato il 5 gennaio 1901	8,125	9,50	17,625
10	Taliento Ernesto, celibe, nato il 23 maggio 1904	7,625	10 —	17,625
11	Ferretti Marco	8,250	9,20	17,450
12	Fantera Omero	8 —	9,25	17,250
13	Malinconico Giuseppe, celibe, nato il 18 luglio 1904	9,125	8 —	17,125
14	Di Lorenzo Prospero, celibe, nato il 16 agosto 1904	8,125	9 —	17,125
15	Sulsenti Antonino, celibe, nato il 15 settembre 1904	8,125	9 —	17,125
16	Pepitoni Raffaele	8,375	8,60	16,975
17	Falaschi Medardo	8,125	8,80	16,925
18	Pieri Ermanno, ammogliato con prole	8 —	8,90	16,900
19	Pedone Alberto, celibe	7,750	9,15	16,900
20	Ducci Averardo, ammogliato .	8,125	8,75	16,875

Numero della graduat. generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
21	Aliffi Francesco, celibe, nato il 19 settembre 1906	8,125	8,75	16,875
22	Fumarola Luigi, celibe nato il 24 gennaio 1907	8,125	8,75	16,875
23	Lombardo Gio. Battista, combattente	8,250	8,60	16,850
24	Severino Giuseppe	8,500	8,30	16,800
25	Bianchi Luigi, celibe, nato il 19 settembre 1902	7,750	9 —	16,750
26	Baronti Guasco, celibe, nato il 30 marzo 1903	8 —	8,75	16,750
27	Canetti Giuseppe, combattente	8,125	8,60	16,725
28	De Angelis Gennaro	7,625	9,10	16,725
29	Risoli Camillo	8,250	8,43	16,680
30	Lo Presti Carlo, combattente	8 —	8,65	16,650
31	Pierotti Umberto	7,750	8,85	16,600
32	Cioffi Luigi, ammogliato con prole	7,750	8,75	16,500
33	Lavacchi Edoardo, celibe	8 —	8,50	16,500
34	Rosati Mario	7,875	8,60	16,475
35	Palai Carmine	8,500	7,90	16,400
36	Bellissima Guido, ammogliato con prole	7,375	9 —	16,375
37	Salvatore Giuseppe, celibe, nato il 22 gennaio 1902	7,625	8,75	16,375
38	Pietroni Mario, celibe, nato il 13 febbraio 1909	8,125	8,25	16,375
39	Civalleri Cesare, celibe nato il 2 aprile 1895	7,750	8,60	16,350
40	Rapposelli Giuseppe, celibe, nato il 22 febbraio 1908	8,250	8,10	16,350
41	Tomassini Mario, celibe, nato il 30 settembre 1911	8,500	7,85	16,350
42	Giordano Francesco	7,875	8,45	16,325
43	Marracci Colombo, invalido di guerra	7,625	8,65	16,275
44	Iovenitti Michele, combattente	7,875	8,40	16,275
45	Radogna Vittorio, combattente	7 —	9,25	16,250
46	Cassio Giuseppe, ammogliato con prole	8,500	7,70	16,200
47	Bolognesi Leopoldo, celibe	8 —	8,20	16,200
~~48~~	~~Mucciarelli Egidio~~	~~7,750~~	~~8,44~~	~~16,190~~
49	Maniglia Luigi	8,375	7,80	16,175
50	Schiano Antonio, celibe, nato il 26 novembre 1904	7,125	9 —	16,125
51	Pagnoncelli Paolo, celibe, nato il 31 gennaio 1906	7,625	8,50	16,125
52	Forniti Fernando, celibe, nato il 15 aprile 1906	7,625	8,50	16,125
53	Monterosso Salvatore, celibe, nato il 15 ottobre 1907	7,875	8,25	16,125
54	Pais Piero	8 —	8,10	16,100
55	Pizzata Pasquale Giuseppe	7,875	8,20	16,075
56	Rizzo Antonino	8,250	7,81	16,060
57	Pistone Guido	7 —	9,05	16,050
58	Belli Bruno, celibe, nato il 13 ottobre 1902	8,125	7,90	16,025
59	Cavanna Giuseppe, celibe, nato il 9 luglio 1909	7,875	8,15	16,025
60	Orletti Riccardo, celibe, nato il 13 ottobre 1903	7 —	9 —	16 —
61	Casadei Umberto, celibe, nato il 18 dicembre 1904	7 —	9 —	16 —
62	Taccetta Oscar	8 —	7,95	15,950
63	Strada Federico, celibe, nato il 1° settembre 1899	8,125	7,80	15,925
64	De Angelis Edoardo, celibe, nato il 25 luglio 1905	7,125	8,80	15,925
65	Fornari Alberto, celibe, nato il 18 agosto 1910	7,875	8,05	15,925
66	Valenza Francesco, combattente	7,250	8,65	15,900
67	Nobili Giulio	7 —	8,90	15,900
68	Damonti Albino, ammogliato con prole	7,875	8 —	15,875
69	Zerbo Ario, ammogliato senza prole	8,125	7,75	15,875
70	Natale Lorenzo, celibe, nato il 5 gennaio 1901	7,375	8,50	15,875
71	Laviola Rocco, celibe, nato il 22 marzo 1903	7,125	8,75	15,875
72	Forneris Giuseppe, celibe, nato l'8 settembre 1906	7,125	8,75	15,875
73	Porcarelli Luigi, celibe, nato il 6 ottobre 1903	7,250	8,60	15,850
74	Bartolomucci Amedeo, celibe, nato l'11 dicembre 1907	7,250	8,60	15,850
75	Primativo Cosimo Manfredi, ammogliato con prole	8 —	7,80	15,800
76	Salvini Mirto celibe	7 —	8,80	15,800
77	Di Chiara Antonino, combattente	7,875	7,90	15,775
78	Melchionna Antonio	7,375	8,40	15,775
79	Guiducci Guiduccio, ammogliato con prole	8 —	7,75	15,750
80	Palmeri Domenico, celibe, nato il 31 maggio 1901	8,250	7,50	15,750
81	Giampaola Leonida, celibe, nato il 19 marzo 1903	7,500	8,25	15,750
82	Conti Ezio, celibe, nato il 26 gennaio 1906	7,500	8,25	15,750
83	Guadagnini Sorse, celibe, nato il 16 aprile 1908	7,250	8,50	15,750
84	Manfrini Formidauro ammogliato con prole	7,125	8,60	15,725
85	Nannarone Salvo, celibe	7,125	8,60	15,725
86	Stellato Umberto	7 —	8,70	15,700
~~87~~	~~Sotto Rodolfo~~	~~7,375~~	~~8,30~~	~~15,675~~
88	Rigoni Attilio, celibe, nato il 9 agosto 1890	8,500	7,15	15,650
89	Bacci Giuseppe, celibe, nato il 30 settembre 1905	7,500	8,15	15,650
90	Mazzanti Modesto, celibe, nato il 12 marzo 1909	7,750	7,90	15,650
91	Daidone Mario, celibe, nato il 22 aprile 1909	7,250	8,40	15,650
92	Benocci Ferdinando, insignito di croce di guerra	7,125	8,50	15,625
93	Damiano Giambattista, orfano di guerra	7,375	8,25	15,625
94	Olana Federico, ammogliato con prole	7,125	8,50	15,625
95	Ruggieri Sante, ammogliato senza prole	7,125	8,50	15,625
96	Banelli Goffredo, celibe, nato il 31 maggio 1903	7,125	8,50	15,625
97	La Piana Paolo, celibe, nato il 13 ottobre 1904	7,625	8 —	15,625
98	Cani Angelo, celibe, nato il 15 aprile 1907	7,375	8,25	15,625
99	Ruggiero Mario, celibe, nato l'8 ottobre 1907	7,125	8,50	15,625
100	Paschero Carlo, celibe, nato il 7 novembre 1907	7,625	8 —	15,625
101	Sommavilla Attilio, ammogliato	7,500	8,10	15,600
102	Alessi Corrado, celibe	8 —	7,60	15,600
103	Spiritigliozzi Vincenzo, ammogliato con prole	7,500	8,05	15,550
104	Ricci Gino, celibe	8,250	7,30	15,550
105	Gentilini Guido, celibe, nato il 3 dicembre 1905	7,625	7,90	15,525
106	Longobardi Rosario, celibe, nato il 15 settembre 1906	7,625	7,90	15,525
107	Amico Pietro, ammogliato con prole	7,500	8 —	15,500
108	Tuttolomondo Angelo, celibe, nato il 25 settembre 1898	7,250	8,25	15,500

(segue)

Numero della graduat. generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
109	Valenti Filippo, celibe, nato il 26 dicembre 1902	8 —	7,50	15,500
110	Ruggiero Ernesto, celibe, nato il 20 luglio 1905	7 —	8,50	15,500
111	Palazzini Guido, celibe, nato il 25 dicembre 1905	7 —	8,50	15,500
112	Romeo Rocco, celibe, nato il 18 giugno 1910	7,500	8 —	15,500
113	Rossi Siro, combattente . . .	7,875	7,60	15,475
114	Ocone Martino	7,125	8,35	15 475
115	Amico Salvatore, ammogliato con prole . .	8 —	7,45	15,450
116	Selleri Fioravante, celibe . .	8 —	7,45	15,450
117	Ilari Secondo	7,125	8,32	15,445
118	Parisi Umberto, ammogliato con prole	7,250	8,19	15,440
119	Bonincontro Pietro, ammogliato senza prole	7,500	7,94	15,440
120	Pagani Angelo, celibe	8 —	7,44	15,440
121	Agrò Giuseppe, ammogliato con prole	7,625	7,81	15,435
122	Cresci Disarmo Antonio, celibe	7,625	7,81	15,435
123	Pellegrini Ranieri	7,250	8,18	15,430
124	Martini Fernando Mario, celibe, nato il 14 novembre 1905	7,625	7,80	15,425
125	Verecondi Verecondo, celibe, nato il 15 giugno 1909	7,625	7,80	15,425
126	Tonini Luigi, combattente . .	7,750	7,67	15,420
127	Lepone Mario, mutilato di guerra	7,375	8 —	15,375
128	Bogo Luigi, orfano di guerra	7,375	8 —	15,375
129	Manzetti Enzo, celibe, nato il 19 febbraio 1904	7,375	8 —	15,375
130	Tartaglia Aurelio, celibe, nato il 28 settembre 1906	7,375	8 —	15,375
131	Bonomi Lorenzo, ...	7 —	8,35	15,350
132	Bonaldo Antonio, ...	7,375	7,95	15,325
133	Martinelli Giuseppe, combattente	7,500	7,80	15,300
134	Lo Presti Francesco	7,375	7,90	15,275
135	Andreani Giuseppe, mutilato di guerra	7,250	8 —	15,250
136	Gozzini Umberto, combattente	7,750	7,50	15,250
137	Brunetti Mario, ammogliato con prole	7,750	7,50	15,250
138	Giancarli Alfredo, celibe, nato l'11 maggio 1904	7 —	8,25	15,250
139	Coli Osvaldo, celibe, nato il 30 agosto 1904	7 —	8,25	15,250
140	Marando Leonardo, combattente	8,625	7,60	15,225
141	Giuliani Giulio	7,125	8,10	15,225
142	Campopiano Armando	7 —	8,20	15,200
143	Magi Dante	7 —	8,15	15,150
144	Tesser Francesco, combattente	7,375	7,75	15,125
145	Prazzoli Attilio	7,125	8 —	15,125
146	Sbrocchi Dino, ammogliato con prole	7,250	7,85	15,100
147	De Benedictis Mario, celibe, nato il 13 ottobre 1905	7 —	8,10	15,100
148	Ciattini Dante, celibe, nato il 1° dicembre 1910	7,250	7,85	15,100
149	Andretta Angelo, combattente	7 —	8,05	15,050
150	Martini Gino	8,250	6,80	15,050
151	Ceccarelli Nello, celibe, nato il 29 marzo 1902	7 —	8 —	15 —
152	Nuzzi Roberto, celibe, nato il 30 marzo 1903	7,50	7,50	15 —
153	Acquarone Antonio Tullio, celibe, nato il 14 luglio 1907	7,50	7,50	15 —
154	~~Sabatini Gorgonio, celibe, nato il 26 giugno 1908~~	~~7 —~~	~~8 —~~	~~15 —~~
155	Scaglione Francesco	7,25	7,70	14,950
156	Mascaro Adolfo, combattente .	7,375	7,55	14,925
157	Ricottilli Vittorio, ammogliato	7,125	7,80	14,925
158	Pastuglia Augusto, celibe, nato il 17 agosto 1904	7,625	7,30	14,925
159	Iovini Guido, nato il 20 febbraio 1905	7,125	7,80	14,925
160	Di Marcantonio Dante, celibe, nato il 16 luglio 1907	7,625	7,30	14,925
161	Mineo Michele, celibe, nato il 7 aprile 1904	7 —	7,90	14,900
162	Notizi Giovanni, celibe, nato il 20 giugno 1910	7 —	7,90	14,900
163	Tonni Oscar, celibe, nato il 7 gennaio 1908	7,875	7 —	14,875
164	Pedone Angelo, celibe, nato il 2 settembre 1908	7,625	7,25	14,875
165	Fraschini Vincenzo, celibe, nato il 30 marzo 1909	7,875	7 —	14,875
166	Sadocchi Santi, celibe, nato il 21 agosto 1901	7,125	7,70	14,825
167	Valente Umberto, celibe, nato il 7 marzo 1905	7,125	7,70	14,825
168	Tosi Guido, celibe, nato il 17 agosto 1908	7,125	7,70	14,825
169	Galofaro Cesare	7,750	7,05	14,800
170	Fumarola Carlo, ammogliato con prole	7 —	7,75	14,750
171	Spagnulo Cosimo, celibe, nato il 25 maggio 1905	7,250	7,50	14,750
172	Diana Adolfo, celibe, nato il 22 giugno 1907	7,250	7,50	14,750
173	Tropea Oreste	8 —	6,70	14,700
174	Puccio Francesco Paolo, combattente	7,375	7,30	14,675
175	Menichetti Unico	7,375	7,35	14,675
176	Stancanelli Vincenzo, combattente	7,625	7 —	14,625
177	Moltoni Giuseppe	7,625	7 —	14,625
178	Pomanti Alfonso, combattente	7,750	6,85	14,600
179	Salerno Francesco Antonio,	7 —	7,55	14,550
180	De Marinis Alfredo	7 375	7,15	14,525
181	Finale Montalbano Giuseppe, combattente	7,500	7 —	14,500
182	Marullo Gaetano, celibe, nato il 1° aprile 1905	7 —	7,50	14,500
183	Verga Salvatore, celibe, nato il 19 gennaio 1908	8 —	6,50	14,500
184	Pizzocaro Mario, celibe, nato il 13 giugno 1910	7,500	7 —	14,500
185	Salerni Cesare	7,750	7,70	14,450
186	Maisano Ugo, combattente . .	7,125	7,30	14,425
187	Monnarelli Francesco	7,250	7,15	14,400
188	De Mitri Gastone, ammogliato con prole	7,375	7 —	14,375
189	Verdecchia Antonio, celibe .	7,375	7 —	14,375
190	Lauri Carlo, combattente . .	7,500	6,87	14,370
191	Spiccia Armando	7 —	7,30	14,300
192	Guarnotta Giuseppe, combattente	7,125	7,15	14,275
193	Licciardello Giuseppe, ammogliato con prole	7,250	7 —	14,250
194	Bongiorno Vito, celibe . . .	7,500	6,75	14,250
195	Caroti Renato	7,375	6,85	14,225
196	Epifani Alessandro, combattente	7,500	6,65	14,150
197	Bellebarbe Virgilio	7 —	7,15	14,150
198	Benanti Giuseppe, combattente	7,125	7 —	14,125
199	De Pascalis Attilio	7,125	6,90	14,025
200	Tosti Pietro	7 —	7 —	14 —
201	Pennacchi Alessandro, combattente	7,375	6,55	13,925
202	Di Nola Gaetano, combattente	7,125	6,75	14,875
203	Salomone Federico, invalido di guerra	7,250	6,50	13,750

Numero della graduat. generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
204	Albertazzi Armando, combattente	7 —	6,55	13,550
205	Massa Viscardello, combattente	7 —	6,50	13,500
206	Distefano Francesco, combattente	7,375	6 —	13,375
207	Dell'Oste Pietro, combattente	7,250	6,10	13,350
208	Bisesi Giovanni, combattente	7,125	6,05	13,175
209	Caradonna Michele, combattente	7,125	6 —	13,125
210	Bagnoli Giuseppe	7,125	6 —	13,125
211	Formosa Vincenzo, combattente	7 —	6 —	13 —
212	Gallucci Luciano, ammogliato con prole	7 —	6 —	13 —
213	Coscia Gioacchino, celibe . .	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Uslenghi Guido
2. Carducci Giosuè
3. Corda Gio. Agostino
4. Solari Vittorio
5. Tugliani Tito
6. Cuniberti Riccardo
7. Tedeschi Arcangelo
8. Sarra Raffaele
9. Iacopi Fernando
10. Taliento Ernesto
11. Ferretti Marco
12. Fantera Omero
13. Malinconico Giuseppe
14. Di Lorenzo Prospero
15. Sulsenti Antonino
16. Pepitoni Raffaele
17. Falaschi Medardo
18. Pieri Ermanno
19. Pedone Alberto
20. Ducci Averardo
21. Aliffi Francesco
22. Fumarola Luigi
23. Lombardo Gio. Battista, combattente
24. Severino Giuseppe
25. Bianchi Luigi
26. Baronti Guasco
27. Canetti Giuseppe, combattente
28. De Angelis Gennaro
29. Risoli Camillo
30. Lo Presti Carlo, combattente
31. Pierotti Umberto
32. Cioffi Luigi
33. Lavacchi Edoardo
34. Rosati Mario
35. Palai Carmine
36. Bellissima Guido
37. Salvatore Giuseppe
38. Pietroni Mario
39. Civalleri Cesare
40. Rapposelli Giuseppe
41. Tomassini Mario
42. Giordano Francesco
43. Marracci Colombo, invalido di guerra
44. Iovenitti Michele, combattente
45. Radogna Vittorio, id.
46. Cassio Giuseppe
47. Bolognesi Leopoldo
48. Mucciarelli Egidio
49. Maniglia Luigi
50. Schiano Antonio
51. Pagnoncelli Paolo
52. Forniti Fernando
53. Monterosso Salvatore
54. Pais Piero
55. Rizzata Pasquale Giuseppe
56. Rizzo Antonino
57. Pistone Guido
58. Belli Bruno
59. Cavanna Giuseppe
60. Orletti Riccardo
61. Casadei Umberto
62. Taccetta Oscar
63. Strada Federico
64. De Angelis Eduardo
65. Fornari Alberto
66. Valenza Francesco, combattente
67. Nobili Giulio
68. Demontis Albino
69. Zerbo Ario
70. Natale Lorenzo
71. Laviola Rocco
72. Forneris Giuseppe
73. Porcarelli Luigi
74. Bartolomucci Amedeo
75. Primativo Cosimo Manfredi
76. Salvini Mirto
77. Di Chiara Antonino, combattente
78. Melchionna Antonio
79. Guiducci Guiduccio
80. Palmieri Domenico
81. Giampaola Leonida
82. Conti Ezio
83. Guadagnini Serse
84. Manfrini Formiduaro
85. Nannarone Salvo
86. Stellato Umberto
87. Solito Rodolfo
88. Rigoni Attilio
89. Bacci Giuseppe
90. Mazzanti Modesto
91. Daidone Mario
92. Benocci Ferdinando, insignito di croce di guerra
93. Damiano Giambattista, orfano di guerra
94. Olana Federico
95. Ruggieri Sante
96. Banelli Goffredo
97. La Piana Paolo
98. Cani Angelo
99. Ruggiero Mario
100. Paschero Carlo
101. Sommavilla Attilio
102. Alessi Corrado
103. Spiritigliozzi Vincenzo
104. Ricci Gino
105. Gentilini Guido
106. Longobardi Rosario
107. Amico Pietro
108. Tuttolomondo Angelo
109. Valenti Filippo
110. Ruggiero Ernesto
111. Rossi Siro, combattente
112. Tonini Luigi, id.
113. Lepone Mario, mutilato di guerra
114. Bogo Luigi, orfano di guerra
115. Martinelli Giuseppe, combattente
116. Andreani Giuseppe, mutilato di guerra
117. Gozzini Umberto, combattente
118. Marando Leonardo, combattente
119. Tesser Francesco, combattente
120. Andretta Angelo, id.
121. Mascaro Adolfo, id.
122. Puccio Francesco Paolo, id.
123. Stancanelli Vincenzo, id.
124. Pomanti Alfonso, id.
125. Finale Montalbano Giuseppe, id.
126. Maisano Ugo, id.
127. Lauri Carlo, id.
128. Guarnotta Giuseppe, id.
129. Epifani Alessandro, id.
130. Benanti Giuseppe, id.
131. Pennacchi Alessandro, id.
132. Di Noia Gaetano, id.
133. Salomone Federico, invalido di guerra
134. Albertazzi Armando, combattente
135. Massa Viscardello, id.
136. Distefano Francesco, id.
137. Dell'Oste Pietro, id.
138. Bisesi Giovanni, id.
139. Caradonna Michele, id.
140. Formosa Vincenzo, id.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Palazzini Guido
2. Romeo Rocco
3. Ocone Martino
4. Amico Salvatore
5. Selleri Fioravante
6. Ilari Secondo
7. Parisi Umberto
8. Bonincontro Pietro
9. Pagani Angelo
10. Agrò Giuseppe
11. Cresci Disarmo Antonio
12. Pellegrini Ranieri
13. Martini Fernando Mario
14. Verecondi Verecondo
15. Manzetti Enzo
16. Tartaglia Aurelio
17. Bononi Lorenzo
18. Bonaldo Antonio
19. Lo Presti Francesco
20. Brunetti Mario
21. Giancarli Alfredo
22. Coli Osvaldo
23. Giuliani Giulio
24. Campopiano Armando
25. Magi Dante
26. Prazzoli Attilio
27. Sbrocchi Dino
28. De Benedictis Mario
29. Ciattini Dante
30. Martini Gino
31. Ceccarelli Nello
32. Nuzzi Roberto
33. Acquarone Antonio Tullio
34. Sabatini Gorgonio
35. Scaglione Francesco
36. Ricottilli Vittorio
37. Pastuglia Augusto
38. Iovini Guido
39. Di Marcantonio Dante
40. Mineo Michele
41. Notizi Giovanni
42. Tonni Oscar
43. Pedone Angelo
44. Frascini Vincenzo
45. Sadocchi Santi
46. Valente Umbarto
47. Tosi Guido
48. Galofaro Cesare
49. Fumarola Carlo
50. Spagnulo Cosimo
51. Diana Adolfo
52. Tropea Oreste
53. Menichetti Unico
54. Moltoni Giuseppe
55. Salerno Francesco Antonio
56. De Marinis Alfredo
57. Marullo Gaetano
58. Verga Salvatore
59. Pizzocaro Mario
60. Salerni Cesare
61. Monnarelli Francesco
62. De Mitri Gastone
63. Verdecchia Antonio
64. Spiccia Armando
65. Licciardello Giuseppe
66. Bongiorno Vito
67. Caroti Renato
68. Bellebarbe Virgilio
69. De Pascalis Attilio
70. Tosti Pietro
71. Bagnoli Giuseppe
72. Gallucci Luciano
73. Coscia Gioacchino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4142)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.